

## **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE**

## R.D. 601 - 1931 TITOLO II - Disposizioni transitorie

## Art. 25 Articolo 25

La riprensione giudiziale è regolata, per i fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale abrogato.

www.lexscripta.it